

Sent. n. 103/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Tenuta pubblica udienza in data 19/02/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
non intervenuto il difensore del ricorrente, non co-
stituito l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79669 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX, (Co-
dice fiscale omissis), rappresentato e
difeso dall'avvocato Francesco Cerchio (Codice fi-
scale CRC FNC 84M09 A323 C), ed elettivamente domi-
ciliato presso lo studio del medesimo sito in Nettu-
no (RM), Via Vittorio Veneto n. 125, il quale si di-

chiara antistatario e rappresenta, ai sensi
dell'art. 176 c.p.c., con indicazione per le comuni-
cazioni di cancelleria del numero di tele-fax
06.9808095 e/o indirizzo P.E.C. france-
sco.cerchio@oav.legalmail.it.

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (Codice fiscale 97420690584),
in persona del Ministro in carica pro-tempore;
I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale –
P.IVA 02121151001 – C.F. 80078750587), in persona
del Presidente pro-tempore,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede-
va l'accertamento del diritto al riconoscimento del-
la pensione di vecchiaia anticipata ex articolo 24
Decreto Legge 201/2011 dal 01 dicembre 2021, a se-
guito di istanza di collocamento a riposo del 14
maggio 2021 e riconoscimento del diritto al benefi-
cio pensionistico ex art. 25 D.P.R. 1092/73 per
svolgimento lavori insalubri ovvero a contatto con
sostanze nocive.

2. Il MINISTERO DELL'INTERNO e l'INPS non risulta-
no costituiti in giudizio.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato

trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a norma del quale "Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

2.Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19/02/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

